



**Associazione
Consulenti
Cristiani**

**Codice Deontologico
per i Counselor**

edizione aprile 2017



INDICE	PAG
1. Premessa	3
2. Struttura del counseling cristiano	3
2.1 terminologia di base	3
2.2 base del counseling cristiano	3
2.3 counseling cristiano	4
2.4 dilemmi etici	4
3. Etica per i counselor dell'ACC	4
3.1 metodologia di lavoro	4
3.2 principi di etica come counselor dell' ACC	4
3.3 qualita' personali	6
3.4 formazione e tirocinio dei counselor	6
3.5 ricerca	6
3.6 accordi finanziari	7
3.7 supervisione	7
3.8 pubblicità	7
4. Procedura di reclamo	7
4.1 procedura	7
4.2 misure disciplinari	8



CODICE DEONTOLOGICO

1. PREMESSA

Lo scopo dell'ACC (Associazione Consulenti Cristiani) è di promuovere l'eccellenza nel counseling cristiano e il Codice Deontologico fa parte della strategia per raggiungerne lo scopo, fornendo uno strumento attraverso il quale i counselor possano operare come cristiani con una pratica professionale corretta.

Il Codice Deontologico riporta i principi per un sano ed efficace Counseling Cristiano e le attività ad esso correlate, ed è la base riconosciuta ed accettata dai counselor che aderiscono all'ACC.

Si richiede che tutti i Soci counselor siano consapevoli del contenuto del "Codice Deontologico" e svolgano la loro attività in accordo con esso.

2. STRUTTURA DEL COUNSELING CRISTIANO

2.1 TERMINOLOGIA DI BASE

In questo documento:

- 2.1.1. Il termine "noi" si riferisce all'Associazione di Consulenti Cristiani
- 2.1.2. Il termine "counselor" si riferisce a chiunque stia offrendo counseling o servizi connessi al counseling (counselor, formatore, educatore, supervisore, o altri servizi connessi che richiedono abilità di counseling).
- 2.1.3. Per "servizi connessi" si intendono: formazione, tirocinio, ricerca e counseling.
- 2.1.4. Il termine "assistito" è un termine generico che si riferisce a chiunque riceve uno di questi servizi. Un assistito potrebbe essere un individuo o un gruppo.

2.2 BASE DEL COUNSELING CRISTIANO

- 2.2.1. Non è nostro obiettivo indurre tutti i counselor cristiani a conformarsi ad un'unica metodologia o tecnica professionale, ma ci si aspetta che i loro presupposti biblici, impliciti o espliciti, siano caratterizzati dalle seguenti affermazioni:
 - Dio è sia il Creatore che il Giudice degli esseri umani, così come il loro Redentore in Cristo.
 - Le persone sono create ad immagine di Dio anche se, a causa della loro caduta e del loro peccato, hanno bisogno della Sua grazia redentrice.
 - Cristo è l'unico e vero Salvatore e Signore. Attraverso la Sua vita, morte, resurrezione e il dono dello Spirito Santo, Dio ha reso disponibile tutte le risorse della Sua grazia per liberare le persone, guarirle e portarle a maturità ed integrità.
 - Dio è l'artefice di ogni opera di giustizia e misericordia ed il Suo amore si rivolge a tutte le persone.



- L'opera di Dio è di salvare le persone, anche se non lo meritano, portandole alla fede e alla maturità in Cristo, attraverso l'opera dello Spirito Santo.
- La realtà mostra un mondo corrotto con sofferenza, dolore, colpa, paura, relazioni spezzate e comunità divise. Il desiderio di Dio invece, è che il Suo popolo collabori con lo Spirito Santo per portare guarigione e integrità spirituale, mentale e fisica.

2.3 COUNSELING CRISTIANO

Alla luce di quanto esposto, possiamo definire il counseling cristiano come *“l'attività attraverso la quale, grazie alla guida e all'intervento di Dio, il counselor cerca di aiutare le persone, portandole verso un cambiamento ed una crescita costruttivi, in alcuni o in tutti gli aspetti della loro vita, mediante una relazione di cura e sostegno nel rispetto di limiti concordati”*.

2.4 DILEMMI ETICI

2.4.1. Poiché ogni situazione è unica, non è possibile stabilire procedure standard valide in tutti i casi. È quindi opportuno operare tenendo in considerazione l'amore, la grazia, la santità ed il perdono di Dio, ed aiutare il cliente ad applicarle, con il giusto equilibrio, nella sua vita.

3. ETICA PER I COUNSELOR DELL'ACC

3.1 METODOLOGIA DI LAVORO

Come counselor ci impegniamo a:

- 3.1.1. Mantenere un alto livello qualitativo di abilità e conoscenze, cercando individualmente continue opportunità di aggiornamento e di confronto con altri counselor per offrire il migliore servizio possibile.
- 3.1.2. Condurre con integrità le relazioni con gli assistiti.
- 3.1.3. Rispettare i diritti e la dignità dell'individuo.
- 3.1.4. Dare valore alla qualità delle relazioni fra le persone.
- 3.1.5. Fare il possibile per aiutare l'assistito ad eliminare angoscia e sofferenza.
- 3.1.6. Aiutare l'assistito a comprendere se stesso in maniera appropriata.
- 3.1.7. Mettere l'assistito in condizione di fare progressi verso un'integrità personale (mentale, fisica e spirituale).
- 3.1.8. Essere sensibili alle diversità di esperienze, valori e cultura umana.

3.2 PRINCIPI DI ETICA DEI COUNSELOR DELL'ACC

Ci proponiamo di evitare ogni forma di legalismo, attenendoci più allo spirito che alla lettera. È nostro desiderio che ogni counselor si assuma le proprie responsabilità basando le proprie scelte etiche sui principi presenti in questo codice. Consigliamo ai counselor di annotare le ragioni delle loro scelte e l'iter seguito come riferimento per casi futuri e per l'eventuale condivisione con altri counselor.



Come supporto ai nostri valori indichiamo una serie di principi che meglio definiscono la condotta appropriata dei counselor. Siamo coscienti che, in alcune circostanze, i counselor potrebbero trovarsi di fronte a situazioni in cui l'adesione a particolari principi potrebbe metterli in contrasto con altri. In questi casi ci aspettiamo che prendano in considerazione, con la massima cura possibile, tutte le circostanze e siano responsabili delle decisioni che prenderanno.

Più precisamente:

3.2.1. Il counselor deve essere degno della fiducia dell'assistito. La relazione con l'assistito crea un rapporto di fiducia che comporta delle responsabilità. Un esempio di responsabilità è l'obbligo di mantenere riservatezza, usando le informazioni ricevute solo per lo scopo per cui l'assistito si è aperto, o in sintonia con l'accordo (facoltativamente scritto) tra counselor e assistito.

È richiesta la compilazione di un diario riepilogativo relativo alle sedute di counseling nella forma indicata dall'**ACC**.

3.2.2. Il counselor deve rispettare il diritto dell'assistito di prendere decisioni e di agire per conto proprio. Il counselor, tra le altre cose, tutelerà l'assistito:

- fornendo informazioni accurate sul servizio che intende prestare;
- stipulando un chiaro accordo di counseling, senza alcuna costrizione;
- garantendo all'assistito discrezione e riservatezza;
- evitando conflitti d'interesse;
- evitando ogni forma di manipolazione;
- tenendo in considerazione la cultura, il credo e la capacità di dell'assistito.

3.2.3. Il counselor deve impegnarsi a curare gli interessi dell'assistito. Questo significa che dovrà:

- operare all'interno dei propri limiti e delle proprie competenze;
- monitorare e rivedere gli effetti del proprio lavoro;
- avere un'adeguata supervisione e/o supporto professionale (ove necessario);
- continuare la formazione e la crescita professionale.

3.2.4. Il counselor deve evitare qualsiasi azione che possa danneggiare l'assistito (psicologicamente, spiritualmente, emotivamente, sessualmente, finanziariamente).

3.2.5. Il counselor deve trattare tutti gli assistiti in maniera obiettiva. Questo significa che il counselor:

- rispetterà i diritti e la dignità di ogni assistito;
- sarà consapevole delle proprie responsabilità legali nei suoi rapporti con l'assistito;
- si metterà a disposizione di tutti gli assistiti in maniera equa ed imparziale (pur essendo sensibile a situazioni particolari).

3.2.6. Il counselor deve prendere ogni precauzione ragionevole per preservare la riservatezza delle informazioni acquisite attraverso l'assistito.

- Assicurarsi di proteggere l'identità e la privacy dell'assistito, tranne in quei casi in cui si sia ottenuto da lui l'espresso permesso, o si sia soggetti a obblighi di legge.
- Quando si comunicano delle informazioni sulla propria pratica di counseling, fare ogni sforzo per proteggere l'identità degli assistiti coinvolti.
- Proteggere ogni annotazione venga tenuta dell'assistito (scritta o registrata), assicurandosi che le stesse siano rese anonime per non rendere possibile l'identificazione dell'assistito.



- 3.2.7. Le registrazioni audio, video o fotografiche devono essere preventivamente ed espressamente approvate dall'assistito.
- 3.2.8. Il counselor deve, all'inizio degli incontri di counseling, comunicare all'assistito il diritto che ha di accedere alle informazioni che vengono tenute su di lui.
- 3.2.9. Quando c'è l'evidenza di un importante ragione per rompere la riservatezza, come l'ammissione di un reato serio, l'assistito deve essere cosciente della sua posizione e di chi ne sarà informato.
- 3.2.10. Il counselor deve tutelare se stesso:
 - mantenendo un buon equilibrio tra il tempo dedicato al counseling e quello impiegato nelle altre aree della propria vita (famiglia, rapporti sociali, ecc.);
 - ricercando a sua volta, in caso di necessità, counseling, preghiera e/o, cura pastorale;
 - applicando accorgimenti idonei ad evitare situazioni imbarazzanti e/o pericolose (seduzioni, manipolazioni, aggressioni, ecc.);
 - proteggendosi, se lo ritiene opportuno, mediante un'assicurazione idonea a coprire eventuali danni provocati dalla propria attività.

3.3 QUALITÀ PERSONALI

- 3.3.1. Ogni counselor possiede un proprio bagaglio di doni, abilità ed esperienza. Sono comunque necessari alcuni requisiti a beneficio dell'assistito: coerenza, onestà, saggezza, maturità spirituale, competenza, empatia, costanza, rispetto, umiltà, equità, coraggio.
- 3.3.2. È un segno di competenza che il counselor riconosca i propri limiti e la sua incapacità ad aiutare alcuni tipi di persone, indirizzandole ad altri counselor più esperti.

3.4 FORMAZIONE E TIROCINIO DEI COUNSELOR

- 3.4.1. Il counselor che richiede l'accreditamento dall'ACC deve possedere un diploma di scuola superiore o equivalente. Deve aver conseguito un'adeguata formazione in Counseling Cristiano tramite dei corsi di formazione certificati da ACC. Viene richiesta una formazione di base (corso di formazione certificato di Primo Livello) e una formazione avanzata (corso di formazione certificato di Secondo Livello o equivalente). Deve aver esercitato un periodo di counseling in qualità di tirocinante (se possibile con un counselor esperto).
- 3.4.2. Qualora la partecipazione di un tirocinante alla seduta non sia gradita o metta in imbarazzo l'assistito, sarà necessario rispettarne la volontà.
- 3.4.3. I counselor formatori non devono imporre ai tirocinanti le proprie tecniche di counseling e valutazioni personali, ma in sede di consulenza possono intervenire laddove ritengono necessario (anche in caso di difficoltà del tirocinante)
- 3.4.4. Ogni counselor accreditato deve impegnarsi in attività di formazione continua e aggiornamento, che dovranno essere documentate al momento della richiesta di rinnovo dell'accreditamento.

3.5 RICERCA

- 3.5.1. I counselor dovrebbero sostenere la ricerca su problematiche professionali ed essere disponibili a prenderne parte attivamente.



- 3.5.2. I counselor che si dedicano alla ricerca devono porre attenzione alla qualità e all'integrità del lavoro. I risultati della ricerca dovranno essere pubblicati in modo non fuorviante.
- 3.5.3. I counselor che vogliono intraprendere la ricerca devono assicurarsi che chi ne è l'oggetto abbia dato libero ed esplicito consenso dopo essere stato informato dell'eventualità che i dati della ricerca vengano divulgati.
- 3.5.4. I metodi di ricerca utilizzati devono seguire degli standard professionali e non danneggiare l'assistito.

3.6 ACCORDI FINANZIARI

- 3.6.1. Il rapporto finanziario del counselor con l'assistito è stipulato in forma privata, ma deve essere onesto e chiaro, rispettando l'accordo concluso in occasione del primo incontro e nel rispetto delle norme di Legge.

3.7 SUPERVISIONE

- 3.7.1. L'Associazione Consulenti Cristiani richiede che ogni counselor operi sotto una supervisione, per metterlo in grado di aumentare e sviluppare le proprie capacità, comprensione e sensibilità alle proprie reazioni e sentimenti, per sviluppare la comprensione dei sentimenti dell'assistito e per sviluppare la propria conoscenza di Dio, della spiritualità, delle teorie e delle capacità del processo di counseling.
- 3.7.2. Un supervisore deve essere una persona qualificata ed esperta nel counseling e dovrà comprenderne il metodo. La frequenza consigliata per la supervisione è di non meno di tre volte all'anno.
- 3.7.3. Come per l'accordo di counseling, anche quello di supervisione dovrà contenere modalità, costi, frequenza, e le altre intese intercorse fra counselor e supervisore.
- 3.7.4. L'assistito deve essere messo a conoscenza che il counselor lavora con supervisione, non specificandone chi la fornisce.

3.8 PUBBLICITÀ

- 3.7.1. Ogni forma di pubblicità ed informazione orale o scritta dovrà presentare in modo veritiero la natura del servizio offerto, la formazione, le qualifiche e l'esperienza del counselor.

4. PROCEDURA DI RECLAMO

4.1 PROCEDURA

- 4.1.1. In caso di un reclamo nei confronti di un counselor accreditato dall'**ACC** (o di un'organizzazione affiliata) in seguito all'infrazione della normativa che regola la nostra Associazione, il reclamante dovrà fornire per iscritto una dettagliata relazione dell'accaduto. Tale relazione, indirizzata alla sede dell'**ACC**, dovrà includere le seguenti informazioni:
 - il tipo di infrazione;
 - il nome della persona o dell'organizzazione in questione;
 - la data, o le date, delle infrazioni all'etica professionale;



- il luogo, o i luoghi, in cui tali infrazioni sono avvenute;
 - il contesto in cui l'infrazione si è verificata;
 - il nome dell'organizzazione (se è il caso) a cui appartiene il counselor.
- 4.1.2. L'Associazione avvierà accertamenti solamente quando il reclamo venga effettuato dalle persone direttamente coinvolte.
- 4.1.3. Al ricevimento della lettera di reclamo, l'ACC effettuerà i dovuti accertamenti.
- 4.1.4. L'ufficio dell'ACC informerà per iscritto il counselor nei cui confronti è stato avviato un accertamento in seguito a reclamo. La notifica scritta conterrà tutte le informazioni relative al contenzioso.
- 4.1.5. Spetterà all'Associazione l'eventuale convocazione delle parti in causa.
- 4.1.6. In caso la violazione fosse accertata, l'ACC potrà decidere la sospensione dell'accreditamento del counselor o dell'affiliazione della organizzazione, che potrà avere effetto immediato e durare fino al ristabilimento delle condizioni richieste.
- 4.1.7. L'obiettivo è il completamento del procedimento entro sei mesi dalla ricezione del reclamo.

4.2 MISURE DISCIPLINARI

- 4.2.1. L'ACC applicherà quelle misure disciplinari che il Consiglio Direttivo riterrà appropriate, che potranno includere:
- Un richiamo scritto, che potrebbe comportare una richiesta di scuse e un impegno a non infrangere ulteriormente il Codice Deontologico.
 - Una richiesta di sottoporsi ad ulteriore formazione o al monitoraggio del proprio lavoro da parte di un supervisore indicato da ACC. In questo caso, l'ACC si riserva il diritto di sospendere provvisoriamente l'accreditamento del counselor.
 - Il ritiro permanente dell'accreditamento con la richiesta di cessare immediatamente il counseling/l'addestramento/la supervisione.